



Decreto Dirigenziale n. 140 del 24/10/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN). PROGETTO DEI LAVORI PER L'ATTRAVERSAMENTO DI UN TRATTO DI ALVEO DI PIENA ORDINARIA DEL TORRENTE TITERNO IN CORRISPONDENZA DELLA PARTICELLA N. 25 DEL FOGLIO N. 33. RICHIEDENTE: VELARDO MICHELANGELO. DINIEGO AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DEL R.D. N. 523 DEL 25.07.1904.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che, con istanza dell'11.11.2010 (acquisita al prot. reg. al n. 113725 dell'11.02.2011) e successive integrazioni acquisite al prot. reg. ai nn. 479072 del 17/06/2011 e 381617 del 18/05/2012, il sig. Velardo Michelangelo ha chiesto l'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per l'attraversamento di un tratto di alveo di piena ordinaria del Torrente Titerno interposto tra la sua proprietà e la S.P. n. 76 Mutria (Cerreto Sannita-Cusano Mutri);
- b. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 7.08.1990, il funzionario arch. Giuseppe Di Martino è stato individuato, come agli atti, Responsabile del procedimento amministrativo de quo;
- c. che il progetto presentato prevede la realizzazione, alla località Ferrarisi del Comune di Cusano Mutri, di un collegamento carrabile che, in sinistra idraulica, attraversa la residua area demaniale interposta tra la proprietà del richiedente (particella n. 25 del foglio n. 33) e la Strada Provinciale;
- d. che i lavori consistono in una struttura stradale a raso costituita da strato di pietrame ricoperto da binder nonché tappetino e delimitata da cordoletto in c.a. e guard-rail;
- e. che a partire dalla proprietà del richiedente il primo tratto del collegamento è largo m 2,95 per poi raggiungere, a contatto con la strada provinciale, la larghezza di m 7,30 mentre la sua lunghezza media è pari a m 10,10;

RILEVATO che sui suddetti lavori questo Settore esprime parere esclusivamente ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904;

CONSIDERATO:

- a. che, per la sua lunghezza e larghezza, l'intervento è da considerarsi un vero e proprio collegamento stradale;
- b. che, ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523 del 25.07.1904, sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese *"qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori"*;
- c. che dalla consultazione della mappa catastale, il cui stralcio è stato reperito sul Siste dell'Agenzia del Territorio, emerge che l'intervento, per il quale si chiede l'autorizzazione, ricade in alveo di piena ordinaria del Torrente Titerno;
- d. che con nota prot. reg. n. 703671 del 26.09.2012 l'Ufficio ha formalizzato, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii, il preavviso di rigetto dell'istanza per le motivazioni di cui al precedente punto b.;
- e. che in riscontro, con nota acquisita al prot. reg. n. 738167 del 9.10.2012, l'istante non fornisce alcuna motivazione né certificazione tali da confutare l'asserito dell'Ufficio ma si limita a chiedere una proroga per procedere a non ben chiare modifiche catastali;

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria prot. reg. n. 779858 del 24.10.2012, "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. della nota prot. reg. n. 779862 del 24.10.2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

RITENUTO, pertanto di non poter autorizzare l'intervento richiesto;

VISTO:

- a. il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- b. la L.R. n. 9/83;
- c. la L. n. 241/1990;
- d. la L.R. n. 11/1991;
- e. il D.Lgs. n. 29/1993;
- f. la D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000;
- g. la D.G.R.C. n. 5154 del 2/10/2000;
- h. il D.P.R. n. 380/2001;
- i. l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
- j. la L.R. n. 7/2002;
- k. la O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003;

- l. la L.R. n. 16/2004;
- m. le LL.RR. n. 1 e n. 2 del 27/01/2012;
- n. la D.G.R.C. n. 24 del 14/02/2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Giuseppe Di Martino e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1. il rigetto dell'istanza prodotta dal signor Velardo Michelangelo per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904, per l'attraversamento di un tratto di alveo di piena ordinaria del Torrente Titerno con un passo carrabile per collegare la sua proprietà (particella 25 del foglio n. 33 del N.C.T. di Cusano Mutri) alla S.P. n. 76 Mutria.

DISPONE

- 1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. al sig. Velardo Michelangelo – c.da Ferrarisi, 8 – Cusano Mutri (Bn);
 - 1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania Napoli.

Avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio